Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 167 del 19 luglio 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 146/L

LEGGE 1° luglio 1997, n. **222.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995.

LEGGE 1° luglio 1997, n. **223.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.

LEGGE 1° luglio 1997, n. **224.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996.

LEGGE 1° luglio 1997, n. **225.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

LEGGE 1° luglio 1997, n. **226.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

LEGGE 1° luglio 1997, n. **227.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 1° luglio 1997, n. 222.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1° dicembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l'anno 1997, in lire 394 milioni per l'anno 1998 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL
GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, indicati in seguito come le "Parti":

convinti che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità;

considerando l'esperienza positiva acquisita nello sviluppo delle relazioni scientifiche e tecnologiche esistenti tra i due Paesi e riconoscendo la necessità di un loro potenziamento ;

tenendo conto dei ritmi di sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia;

desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le nuove condizioni politiche, economiche e sociali, collegate in particolare alle riforme economiche in Russia ed ai processi di integrazione in Europa;

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti russo-italiani nel campo della scienza e della tecnologia:

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti favoriranno, conformemente alle rispettive legislazioni ed ai loro obblighi derivanti da impegni, Accordi e Convenzioni internazionali di cui esse sono parte, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio.

Articolo 2

Le Parti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione, prevista dall'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riguardo ai seguenti settori, tenuto conto delle priorità dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia:

- ricerche fondamentali ed applicate nel settore delle scienze fisiche e naturali;
- ricerche industriali ed innovazioni tecnologiche.

Le Parti attribuiranno inoltre particolare importanza ai settori dell'ecologia e della protezione ambientale.

Articolo 3

Le Parti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnico-scientifici diretti e la stipula di Intese specifiche tra Ministeri ed enti, accademie scientifiche, centri ed istituti di ricerca, Università, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche dei due Paesi. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

Articolo 4

La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo potrà essere attuata, in base alle disponibilità di risorse, nelle seguenti forme:

-scambio di esperti;

-scambio di informazioni tecnico-scientifiche;

-trasferimento di conoscenze ed esperienze tecnico- scientifiche;

-progetti di ricerca tecnico-scientifica ed altre attività comuni;

-costituzione di centri comuni di ricerca, di laboratori, di gruppi di ricerca, ecc.;

-organizzazione di seminari, simposi, conferenze e esposizioni nei settori di reciproco interesse;

-ogni ulteriore forma di cooperazione che verrà concordata dalle Parti.

Articolo 5

Le Parti favoriranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi europei ed internazionali sia in atto che futuri e favoriranno la più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi alla loro attuazione.

Articolo 6

Gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, saranno regolati dalle disposizioni contenute nell'Allegato, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 7

La Parte russa nomina il Ministero della Scienza e della Politica Tecnica e la Parte italiana nomina il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 8

Al fine di attuare il presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, gli organi coordinatori indicati all'articolo 7 del presente Accordo istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica nei cui compiti rientreranno:

-la creazione delle condizioni più favorevoli per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica;

-la individuazione delle priorità nella cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi;

-la valutazione dello stato e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica e l'elaborazione di raccomandazioni relative al perfezionamento dei meccanismi per la sua attuazione.

La Commissione Mista adotterà un regolamento della propria attività e le relative norme procedurali.

La Commissione Mista terrà le sessioni alternativamente in Russia e in Italia in date da concordare per le vie diplomatiche.

Nei periodi fra le sessioni della Commissione Mista i Co-presidenti o i loro rappresentanti potranno incontrarsi, qualora necessario, per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo e per scambiarsi informazioni sull'andamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire, se necessario, gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica, nonché invitare esperti per studiare ed esaminare problemi specifici e per elaborare raccomandazioni al riguardo.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da impegni, Accordi e Convenzioni internazionali vigenti, di cui esse sono parte.

Articolo 10

Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

Articolo 11

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta delle Parti relativa all'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti, almeno sei mesi prima della scadenza, non abbia informato per iscritto l'altra Parte circa la propria intenzione di modificare le disposizioni del presente Accordo oppure di farne cessare la validità.

Ciascuna delle Parti conserva il diritto di fare cessare la validità dell'Accordo in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore mediante denuncia scritta. In questo caso l'Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
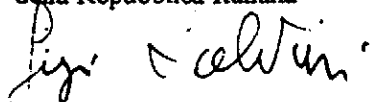
La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti eseguiti in conformità con il presente Accordo, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.

La cessazione della validità del presente Accordo e la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformità ad intese stipulate tra organismi delle Parti nell'ambito del presente Accordo.

Fatto a Roma il 1.XII.1995, in due esemplari, ciascuna in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Federazione Russa

Allegato all'Accordo

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Ai sensi dell'Art.6 del presente Accordo:

le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace della proprietà intellettuale, creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo, e delle relative intese per la sua attuazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente circa ogni evento riguardante la proprietà intellettuale, in particolare invenzioni, modelli industriali, nuove varietà vegetali, opere tutelate dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo, e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità della legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1 Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte, intraprese in conformità del presente Accordo, se non è convenuto altrimenti dalle Parti o dai rappresentanti da esse designati.

1.2 Ai fini del presente Accordo, nella "Proprietà intellettuale" sono inclusi i diritti previsti nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà vegetali.

1.3 Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte può acquisire i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratto

o altri strumenti giuridici, qualora necessario. Il presente Allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4 Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da esse designati. In caso di necessità la controversia viene sottoposta a giudizio arbitrale in conformità delle norme di diritto internazionale. Se le Parti o i rappresentanti da esse designati non converranno diversamente per iscritto, verranno adottate le regole arbitrali dell'OMPI, ove applicabili. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle Parti e il terzo dai due arbitri di Parte. Il luogo dell'arbitrato sarà Ginevra (Svizzera). La lingua utilizzata nella procedura di arbitrato sarà la lingua inglese. La controversia verrà risolta in conformità delle disposizioni del presente Allegato.

1.5 La scadenza o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. Ripartizione dei diritti

2.1 Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione di articoli tecnico-scientifici su riviste, di relazioni e di libri che costituiscono il risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo questa disposizione, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale, diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Allegato, verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse sarà assicurato il diritto di proprietà intellettuale in conformità della normativa vigente nell'istituzione ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore o scienziato, definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'istituzione ospitante.

2.2.2 Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano tutti i diritti e i proventi su tale proprietà intellettuale nel rispettivo Paese, salvo intesa diversa. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attività congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti conformemente al punto 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale, per quanto concerne premi, indennità, o altri vantaggi, inclusi i proventi, previsto dalla normativa vigente nell'organizzazione ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal punto 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte, ma non è previsto dalle leggi dell'altra, al partecipante la cui legislazione nazionale assicura la tutela di questo tipo di proprietà intellettuale spettano tutti i diritti e i proventi in tutti i Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori del suddetto tipo di proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che assicura la tutela di tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, indennità o altri vantaggi, inclusi i proventi in conformità con le modalità previste al punto 2.2.2.

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Se un'informazione, indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", viene fornita o creata nell'ambito del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i suoi partecipanti debbono tutelare tale informazione conformemente alle leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione puo essere identificata come "confidenziale di lavoro" se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne è in possesso, nonché se l'informazione non è ben nota o accessibile da altre fonti e se il suo possessore non l'ha resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1554):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 24 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1997 (atto n. 1554/*A* - relatore sen. ANDREOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3293):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 giugno 1997.

Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 25 giugno 1997.

97G0250

LEGGE 1° luglio 1997, n. **223**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa, sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per la realizzazione degli investimenti da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

tenendo conto che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa, e stimoleranno l'iniziativa imprenditoriale nel settore degli investimenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Questo termine indica in particolare ma non esclusivamente:
   a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, come pegno, garanzia, ipoteca;
   b) azioni, obbligazioni, ed altri titoli nonché depositi ed altre forme di partecipazione;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico;

d) diritti di proprietà intellettuale, inclusi in particolare diritti d'autore e diritti di proprietà industriale come ad esempio diritti di brevetto, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni commerciali, nonché know-how, segreti commerciali e avviamento commerciale;

e) diritti per l'esercizio di attività imprenditoriali, conferiti per legge, per contratto o sulla base di qualsiasi licenza e concessione, rilasciati in conformità con la legislazione, incluso il diritto di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di ciascuna Parte Contraente, che abbia facoltà, in conformità con la propria legislazione, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per "persona fisica" si intende una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione.

Per "persona giuridica" si intende una compagnia e/o una sua consociata, un'azienda, una società o qualsiasi altra entità, avente sede nel territorio di una Parte Contraente e riconosciuta come persona giuridica in conformità con la sua legislazione, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata o meno.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici , nonché qualsiasi pagamento in natura.

4. Per "territorio" si intende:
   - il territorio della Repubblica Italiana o il territorio della Federazione Russa;
   - le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra menzionato, sulle quali lo Stato corrispondente esercita diritti sovrani e giurisdizione in base al diritto internazionale.

5. Per "attività connessa con un investimento" si intende, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, la gestione, la manutenzione e la disponibilità di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture destinate all'attività imprenditoriale; l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni, necessari per la conduzione dell'attività commerciale; l'acquisizione, l'utilizzazione e la disponibilità di qualsiasi tipo di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale, nonché la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di mezzi finanziari, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e altri titoli nonchè l'acquisto di valuta straniera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività imprenditoriali; il marketing di beni e servizi; l'approvvigionamento e la vendita sui mercati interni e internazionali delle merci, compresi materie prime, prodotti semilavorati, carburanti ed energia, e mezzi di produzione,

nonche' il loro trasporto; la diffusione di informazioni commerciali.

6. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione reciproca degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e permetterà tali investimenti in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, manterrà per essi condizioni economiche e giuridiche favorevoli e si asterrà dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori, che possano arrecare danno alla gestione, al mantenimento, all'uso, alla cessione, alla trasformazione o alla liquidazione dell'investimento. A tali investimenti sarà assicurata la piena protezione e sicurezza.
3. In caso di reinvestimento degli utili provenienti da un investimento o d'aumento del capitale investito, tale reinvestimento o tale aumento godranno della stessa protezione e dello stesso trattamento dell'investimento iniziale.
4. Ciascuna Parte Contraente o una sua agenzia all'uopo designata può stipulare con l'investitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolerà gli specifici rapporti

legali connessi all'investimento dell'investitore in questione.

5. Ciascuna Parte Contraente consentirà, in conformità con la propria legislazione, agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo a loro scelta indipendentemente dalla cittadinanza.

6. Ai cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti che rientrano nell'ambito del presente Accordo, saranno garantite condizioni appropriate per la realizzazione della loro attività professionale, in conformità con la legislazione di quest'ultima Parte Contraente.

7. Ciascuna Parte Contraente, conformemente alla propria legislazione relativa all'entrata e al soggiorno degli stranieri, permetterà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attività lavorative connesse ad un investimento regolato dal presente Accordo, nonchè ai loro familiari, di entrare nel proprio territorio, rimanervi e lasciarlo.

ARTICOLO 3

Trattamento degli investimenti

1. Il trattamento menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo, sarà almeno altrettanto favorevole di quello garantito agli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà, in conformità con la propria legislazione, agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori.

3. Il trattamento della nazione più favorita, concesso in conformità con il paragrafo 1 del presente Articolo, non sara esteso ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà in futuro per effetto di:

- una sua partecipazione a aree di libero scambio, unioni doganali od economiche;
- accordi fra la Federazione Russa e gli Stati che costituivano l'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel campo della cooperazione economica;
- accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o altri accordi su questioni relative alla tassazione;
- accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri.

4. Le disposizioni del presente Articolo saranno applicate anche alle attività connesse con un investimento.

ARTICOLO 4

Risarcimento per perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite in relazione agli investimenti da essi

effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza o avvenimenti analoghi, quest'ultima Parte Contraente offrirà a tali investitori, in conformità alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di qualsiasi Paese terzo. I pagamenti, previsti a titolo di risarcimento, saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5

Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno sottoposti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, "de jure" o "de facto", totalmente o parzialmente, a nazionalizzazione, esproprio, requisizione o a qualsiasi misura avente analoghi effetti (denominati in seguito "esproprio") , se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento, nonché a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria e secondo le procedure stabilite dalla legge.
2. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo sarà equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato, alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata ufficialmente.

   Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una società mista

costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento spettante all'investitore dell'altra Parte Contraente verrà calcolato tenendo conto della quota di partecipazione di tale investitore nella società mista, in conformità con i documenti costitutivi di quest'ultima.

3. Il risarcimento sara pagato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui è stato definito l'ammontare del risarcimento. Al risarcimento si aggiungeranno gli interessi dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, calcolati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla banca centrale della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

4. Il risarcimento sarà pagato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato applicabile alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata ufficialmente annunciata. Tale risarcimento sarà liberamente trasferibile.

5. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo, l'investitore di una delle due Parti Contraenti che denunci che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avrà diritto ad un tempestivo esame di tale denuncia da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio ed ogni relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

6. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno anche a ogni tipo di utile e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai proventi da essa derivanti spettanti all'investitore.

ARTICOLO 6

Trasferimento di fondi connessi con gli investimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire senza impedimenti all'estero:
   a) capitale iniziale e quote aggiuntive per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
   b) qualsiasi reddito;
   c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

   d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento;
   e) remunerazioni e altre indennità percepite da cittadini dell'altra Parte Contraente per impieghi retribuiti e servizi forniti nell'attuazione di un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalla propria legislazione.

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, il trattamento della nazione più favorita.

ARTICOLO 7

Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata abbia concesso una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente.
2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o all'istituzione da lei designata in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Modalità di trasferimento dei fondi

Il trasferimento dei fondi di cui agli Articoli 4, 6 e 7 del presente Accordo verrà effettuato senza indebito ritardo, dopo che l'investitore avrà adempiuto a tutti gli obblighi fiscali in conformità con le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento. Tale trasferimento sarà effettuato in valuta convertibile.

La conversione in valuta convertibile degli importi da trasferire sara' effettuata al tasso di cambio di mercato

applicabile alla data della richiesta dell'investitore; ove cio' non fosse possibile, al tasso di cambio applicabile alla data concordata fra l'istituto bancario e l'investitore.

ARTICOLO 9

Composizione di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.
2. Qualora tale controversia non sia stata risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, essa può essere sottoposta, a scelta dell'investitore, all'esame di:
   - un Tribunale competente o un Tribunale Arbitrale della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento;
   - un Tribunale Arbitrale ad hoc, costituito in conformità con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
   - qualsiasi altro foro arbitrale internazionale concordato dalle parti in causa.

3. Nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta al Tribunale Arbitrale previsto al punto 2. b) del presente

Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri;
- il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma agirà in qualità di competente autorità preposta alla nomina;
- sede dell'arbitrato sarà Stoccolma salvo diverso accordo tra le parti in causa;
- il Tribunale Arbitrale deciderà sulla base delle disposizioni del presente Accordo nonchè dei princìpi di diritto internazionale comunemente riconosciuti.

4. Nel caso in cui sia stato concluso un accordo di investimento, verranno applicate le procedure di regolamento delle controversie previste in detto accordo.

ARTICOLO 10

Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovrà essere, per quanto possibile, composta amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa verrà sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. In seguito questi due membri eleggeranno un cittadino di uno Stato terzo, che svolgerà le funzioni di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potrà, in mancanza di diverse intese, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte.
Nel caso in cui anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi altro motivo, non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese connesse con l'attività del membro del Tribunale da lei designato e quelle

per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per l'attività del Presidente e le altre spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure autonomamente.

ARTICOLO 11

Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo verra applicato a tutti gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente a partire dal 10 febbraio 1947.

ARTICOLO 12

Applicazione di disposizioni.varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento riservato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con la sua legislazione oppure sulla base di un accordo di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore dell'Accordo

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica scritta che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure nazionali da parte delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 14
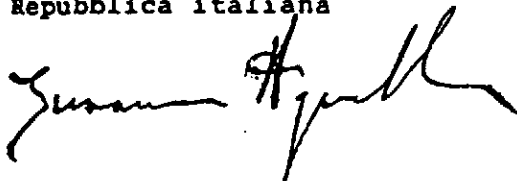
Durata e scadenza dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per quindici anni a partire dalla data del completamento delle procedure di cui all'Articolo 13 del presente Accordo e resterà in vigore per ulteriori periodi di cinque anni, fino a che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto almeno un anno prima della scadenza del periodo di validità corrispondente.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni a partire da tali date.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma il 9 aprile 1996, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Federazione Russa

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1420):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1997 (atto n. 1420/*A* - relatore sen. LOIERO).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3292):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 29 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1997 (atto n. 3292/*A* - relatore on. RIVOLTA).

Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 25 giugno 1997.

97G0251

LEGGE 1° luglio 1997, n. 224.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 22 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA CECA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Repubblica Ceca (qui di seguito denominate "Parti Contraenti"),

desiderando sviluppare ulteriormente la cooperazione economica a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti,

desiderando creare e mantenere condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e,

riconoscendo che la promozione e la protezione degli investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in questo settore,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito in relazione ad attività economiche da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, e comprende in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, come pegni, vincoli, ipoteche e diritti simili;

b) titoli azionari ed obbligazionari, titoli di Stato e titoli pubblici in genere o qualsiasi altra forma di partecipazione ad una società;

c) crediti finanziari e titoli a qualsiasi prestazione avente un valore economico relativi ad investimenti, nonché redditi reinvestiti ed utili da capitali;

d) diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, processi tecnici, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento connessi ad un investimento;

e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni di legge vigenti, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni contributo aggiuntivo all'ammontare dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non implica un cambiamento del loro carattere di investimenti.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui investimenti, direttamente o tramite una sua consociata, nel territorio dell'altra Parte Contraente.

a) Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti in conformità alle sue leggi.

b) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entità costituita in conformità alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ed in particolare, anche se non esclusivamente, profitti, interessi, interessi relativi a prestiti, utili da capitale, partecipazioni, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, come pure "redditi" in natura.

4. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le aree marine e sottomarine

sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità, o, secondo il diritto internazionale, diritti sovrani o giurisdizionali.

5. Per "attività connesse" si intende l'organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture, nonchè l'importazione e l'installazione delle attrezzature necessarie per la normale gestione degli affari; la conclusione, l'adempimento e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'utilizzo, la protezione e la cessione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale; l'accesso al mercato finanziario ed in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; l'acquisto di valuta estera per importazioni; la concessione di franchigie o diritti su licenza e servizi di leasing resi nel od al territorio delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera, creera e manterrà condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio ed ammetterà tali investimenti, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti ed alle attività connesse effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio e si asterrà dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, l'uso, la cessione, la trasformazione o la liquidazione degli investimenti , nonchè l'approvvigionamento dei beni necessari per gli investimenti e la vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali.

3. Ciascuna Parte Contraente o sua istituzione potrà stipulare, in conformità alle sue leggi e regolamenti, un accordo di investimento con un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione al progetto di investimento.

4. Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle sue leggi e regolamenti, permetterà agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel suo territorio di impiegare personale manageriale altamente qualificato indipendentemente dalla sua nazionalità.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi.

2. Per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'uso, il so godimento o la cessione degli investimenti, ciascuna Parte Contraente concederà agli investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo e non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

3. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere intese come un obbligo in capo ad una delle Parti Contraenti ad estendere agli investitori dell'altra i vantaggi derivanti da un qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che possa essere esteso dalla Parte Contraente in virtù di:

a) unioni doganali, economiche e monetarie, aree di libero scambio, o altri accordi internazionali analoghi che istituiscano dette unioni o istituzioni o altre forme di cooperazione regionale di cui una delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte;

b) accordi o intese internazionali relativi in tutto o in parte a problemi di tassazione, in particolare al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi e la cooperazione transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti subiscano danni o perdite a causa di guerre, conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, scontri o altri avvenimenti analoghi nel territorio

dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito dovrà accordare a detti investitori un trattamento in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quella che la Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo.

2. Fatto salvo quanto sancito dal paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioè:

a) confisca della loro proprietà da parte delle sue forze dell'ordine o autorità;

b) distruzione delle loro proprietà da parte delle sue forze dell'ordine od autorità non causate in azioni di combattimento o non richieste dalla necessità della situazione;

dovranno vedersi accordare un giusto ed adeguato risarcimento per i danni e le perdite subite durante il periodo della confisca o a seguito della distruzione della proprietà.

3. I risarcimenti dovuti a seguito degli accadimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti, ivi inclusi i relativi utili, non dovranno essere, de jure o de facto, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto analogo alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definiti "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici e di interesse nazionale.

L'esproprio dovrà essere effettuato a norma di legge e su base non discriminatoria e sara accompagnato dal pagamento di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento.

Detto risarcimento dovrà essere equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata.

Il risarcimento dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base LIBOR dalla data di esproprio alla data del pagamento e dovrà essere effettuato senza indebito ritardo ed in ogni caso entro due mesi. Esso dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresì applicarsi quando una Parte Contraente espropri i beni di una società costituita ai sensi delle leggi in vigore nel proprio territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedono azioni.

Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una società mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente dovrà essere calcolato tenendo conto della quota di detto investitore nella società mista in conformità ai suoi documenti costitutivi.

3. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato colpito da esproprio avra diritto ad una sollecita revisione da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno e, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento siano conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del diritto internazionale, ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse.

4. Il risarcimento sara considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e - o resta - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovrà essere liberamente trasferibile.

ARTICOLO 6 - Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione effettui pagamenti ai propri investitori sulla base di una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio

dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente dovrà riconoscere:

a) la cessione, per legge o sulla base di una transazione giuridica in quel Paese, di qualsiasi diritto o rivendicazione da parte dell'investitore alla Parte Contraente o alla sua istituzione; nonchè

b) il diritto della Parte Contraente o della sua istituzione in virtù della surroga ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni dell'investitore assumendosi gli obblighi connessi all'investimento.

2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell' articolo 7 del presente Accordo.

Articolo 7 - Trasferimenti

1. Le Parti Contraenti dovranno assicurare il trasferimento dei pagamenti relativi agli investimenti ed agli utili da investimento. I trasferimenti dovranno essere effettuati in valuta liberamente convertibile, senza alcuna restrizione e indebito ritardo, dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali. Detti trasferimenti dovranno comprendere in particolare, ma non esclusivamente:

a) capitali ed ulteriori somme per il mantenimento e l'incremento dell'investimento:

b) profitti, interessi, dividendi ed altre forme correnti di reddito;

c) fondi per il rimborso di prestiti;

d) royalties o emolumenti, pagamenti per servizi tecnici e di assistenza;

e) proventi derivanti dalla cessione o liquidazione totale o parziale degli investimenti;

f) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini di una delle due Parti Contraenti per prestazioni e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte

Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima Parte Contraente;

g) risarcimento per nazionalizzazione o esproprio.

2. Tutti i trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto diversamente disposto.

3. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e al paragrafo 1 del presente Articolo verranno considerati effettuati "senza indebito ritardo" ove effettuati entro il periodo normalmente necessario per il completamento del trasferimento. Detto periodo non dovrà in alcun caso superare i due mesi.

ARTICOLO 8 - Composizione delle controversie tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

(a) al Tribunale competente o al Tribunale Arbitrale della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti;

(b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento (ICSID) per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra stati e cittadini di altri Stati (Washington, 18 marzo 1965);

(c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

(d) a qualsiasi altra organismo arbitrale internazionale come convenuto dalle Parti in causa.

3. Nel caso in cui la controversia venga sottoposta al Tribunale Arbitrale di cui al paragrafo 2 c) del presente Articolo, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri;

- il Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma fungerà da Autorità preposta alla designazione;

- il Tribunale Arbitrale prenderà la propria decisione tenendo in considerazione le disposizioni del presente Accordo, nonchè i principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite consultazioni o negoziati.

2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi, esse saranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verra costituito caso per caso secondo le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente ne nominera un membro. I due membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, con il benestare di entrambe le Parti Contraenti, sara nominato Presidente del Tribunale (qui di seguito definito il "Presidente"). Il Presidente verra nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due predetti arbitri.

4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate si potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra fatta richiesta al Vice-presidente. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara il membro piu anziano della Corte

Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

5. Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente ed le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Sarà il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.

Articolo 10 - Applicazione di altre disposizioni ed impegni speciali

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi internazionali a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo non dovrà impedire alle Parti Contraenti o ai loro investitori che possiedono investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di trarre vantaggio delle disposizioni più favorevoli al suo caso.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni di specifici contratti, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu favorevole di quello previsto dal presente Accordo, dovrà essere applicato il trattamento piu favorevole.

ARTICOLO 11 - Applicabilità del presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo dovranno essere applicate ai futuri investimenti effettuati da una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte ed anche agli investimenti esistenti in conformità alle leggi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari.

ARTICOLO 12 - Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Entrambe le Parti Contraenti dovranno notificarsi l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per legge per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo

entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese a partire dalla data della seconda notifica.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni. Successivamente, resterà in vigore fino alla scadenza dei 12 mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti notifica all'altra per iscritto la propria intenzione di far cessare l'Accordo.

3. Per gli investimenti effettuati prima della scadenza del presente Accordo, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori dieci (10) anni a partire dalla data di scadenza.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ..Roma.......... il .22 gennaio.... 1996, in duplice copia, in lingua italiana, ceca ed inglese.
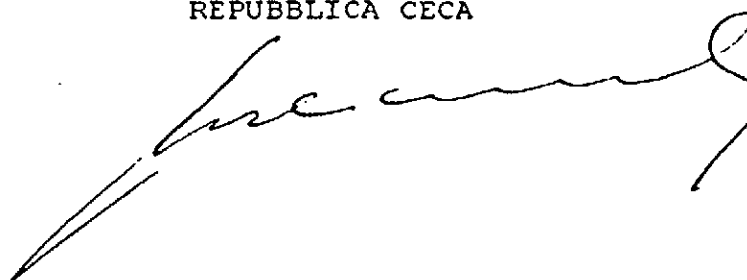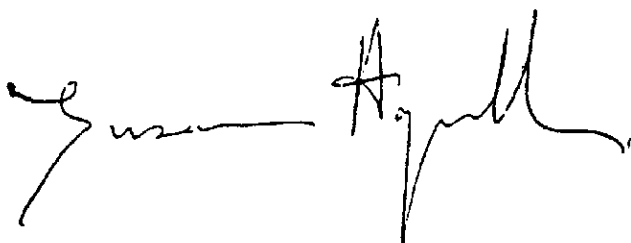
In caso di divergenza di interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER LA REPUBBLICA CECA

A G R E E M E N T

BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE CZECH REPUBLIC FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Italian Republic and the Czech Republic (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Desiring to further develop economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties,

Intending to create and maintain favourable conditions for investments of investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and

Conscious that the promotion and protection of investments stimulate the business initiatives in this field,

Have agreed as follows:

Article 1 - Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall comprise every kind of asset invested in connection with economic activities by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulations of the latter and shall include in particular, though not exclusively:

   a) movable and immovable property as well as any other right in rem such as mortgages, liens, pledges, and similar rights;

   b) shares, stocks, debentures, public securities or any other form of participation in a company;

   c) financial credits and claims to any performance having an economic value associated with an investment, as well as reinvested income and capital gains;

   d) intellectual property rights, including copyrights, trade marks, patents, industrial designs, technical processes, know-how, trade secrets, trade names and goodwill associated with an investment;

   e) any right conferred by law or under contract and any licence and permit pursuant to law, including the

concessions to search for, extract, cultivate or exploit natural resources;

f) any additional contribution to the equity of the original investment.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as investment.

2. The term "investor" shall mean any natural or legal person who invests, directly or through its own subsidiary, in the territory of the other Contracting Party.

   a) The term "natural person" shall mean any natural person having the nationality of either Contracting Party in accordance with its laws.

   b) The term "legal person" shall mean, with respect to either Contracting Party, any entity incorporated or constituted in accordance with, and recognized as legal person by, its laws, having its permanent seat in the territory of one of the Contracting Parties, such as public companies, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

3. The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, shall include profits, interests, interests related to loans, capital gains, shares, dividends, royalties or fees as well as any return in kind.

4. The term "territory" shall mean, in addition to the zones contained within the land boundaries, any marine or submarine zones within which both Contracting Parties exercise, in accordance with international law, sovereignty, sovereign and/or jurisdictional rights.

5. The term "associated activities" shall include the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories and other facilities as well as the importation and installation of equipment necessary for the normal conduct of business affairs; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds including intellectual property; access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, issuance and sale of equity shares and other securities; the purchase of foreign exchange for imports; the granting of franchises or rights under licenses and leasing services rendered in or to the territory of the Contracting Parties.

Article 2 - Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage, create and maintain favourable conditions for investors of the other Contracting

Party to make investments in its territory and shall admit such investments, in accordance with its laws and regulations.

2. Each Contracting Party shall accord to investments and associated activities made in its territory by investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment and shall refrain from adopting unjustified or discriminatory measures which might affect the management, maintenance, use, disposal, transformation or liquidation of the investment, as well as the procurement of the goods necessary to the investment and the sale of the production on domestic and international markets.

3. Each Contracting Party or its designated Agency may stipulate, in accordance with its laws and regulations, with an investor of the other Contracting Party an investment agreement on the conditions of the investment project.

4. Each Contracting Party shall, in accordance with its laws and regulations, permit investors of the other Contracting Party who have made investments in its territory to employ top managerial personnel regardless of their nationality.

Article 3 - National and Most-Favoured Nation Treatment

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments and returns of investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and not less favourable than that accorded to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less favourable than that accorded to its own investors or of any third State.

3. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege which may be extended by the former Contracting Party by virtue of:

   a) any customs union or free trade area or economic and monetary union or similar international agreements leading to such unions or institutions or other forms of regional cooperation to which either of the Contracting Parties is or may become a Party;

   b) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation, in particular to prevent double taxation, or intended to facilitate cross border trade and cooperation.

Article 4 - Compensation for Damage or Losses

1. When investments by investors of either Contracting Party suffer damage or losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting Party, they shall be accorded by the latter Contracting Party a treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer damage or losses in the territory of the other Contracting Party resulting from:

   a) requisitioning of their property by its forces or authorities,

   b) destruction of their property by its forces or authorities which was not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

   shall be accorded just and adequate compensation for the damage or losses sustained during the period of the requisitioning or as a result of the destruction of the property.

3. Compensation payments deriving from the events referred to in paragraph 1 and 2 of this Article shall be freely transferable in freely convertible currency without any undue delay.

Article 5 - Nationalization or Expropriation

1. Investments of investors of either Contracting Party, including related returns, shall not be, de jure or de facto, expropriated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose and national interest.
   The expropriation shall be carried out under due process of law, on a non-discriminatory basis and shall be accompanied by the payment of prompt, adequate and effective compensation.
   Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately prior to the moment in which the decision of expropriation has been announced.
   The compensation shall include interest calculated on the LIBOR basis from the date of expropriation to the date of payment, shall be made without any undue delay and in any case within two months, shall be effectively realizable and shall be freely transferable in convertible currency.

2. The provisions of this Article shall also apply when a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in its territory and of which investors of the other Contracting Party own shares.
   In case that the object of expropriation is a joint-venture constituted in the territory of one of the Contracting Parties, the compensation to be paid to the investor of the other Contracting Party shall be calculated taking into account the share of such investor in the joint-venture in accordance with its basic documents.

3. An investor of either Contracting Party that asserts that all or part of its investment has been affected by expropriation shall have the right to a prompt review by the competent judicial or administrative authorities of the other Contracting Party in order to determine whether such measure has occurred and, if it has, whether such measure and any compensation thereof conform to the provisions of this Agreement and to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

4. Compensation will be considered as actual if it has been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in so far as such currency is - or remains - convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor. Compensation will be freely transferable.

Article 6 - Subrogation

1. If a Contracting Party or its designated Agency makes payments to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of non-commercial risks for an investment in the territory of the other Contracting Party the latter Contracting Party shall recognize:

   a) the assignment, whether under the law or pursuant to a legal transaction in that country, of any right or claim by the investor to the former Contracting Party or its designated Agency, as well as,

   b) that the former Contracting Party or its designated Agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.

2. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its designated Agency by virtue of this assignment, the provisions of Article 7 of this Agreement shall apply.

Article 7 - Transfers

1. The Contracting Parties shall guarantee the transfer of payments related to investments and returns. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without any restriction and undue delay, after all fiscal obligations have

been fulfilled. Such transfers shall include in particular, though not exclusively:

a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;

b) profits, interests, dividends and other current income;

c) funds in repayment of loans;

d) royalties or fees, payments for assistance and technical services;

e) proceeds of total or partial sale or liquidation of the investment;

f) remuneration and fees paid to nationals of one Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party subject to the laws and regulations of the latter Contracting Party;

g) compensation for nationalization or expropriation.

2. All the transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer, unless otherwise agreed.

3. Transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and in paragraph 1 of this Article, shall be considered to have been made "without any undue delay" when they have been made within the period normally necessary for the completion of the transfer. Such period shall under no circumstances exceed two months.

Article 8 - Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and an investor of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall be settled amicably, as far as possible.

2. In the event that such dispute cannot be settled amicably within six months from the date of the written application for settlement, the investor may submit at his choice the dispute for settlement to:

a) a Competent Court or Arbitration Tribunal of the Contracting Party in whose territory the investments have been made;

b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) having regard to the applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of the other States opened for signature at Washington D.C. on March 18th 1965;

c) an ad hoc Arbitration Tribunal, according to the Arbitration Rules of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL);

d) any other international arbitration body agreed upon by the parties to the dispute.

3. Should the dispute be submitted to the Arbitration Tribunal envisaged in paragraph 2 c) of this Article the following provisions will apply:

- the Arbitration Tribunal will be composed of three arbitrators;

- the President of the Arbitration Institute of Stockholm Chamber will act as competent Appointing Authority;

- the Arbitration Tribunal shall make its decision taking into consideration the provisions of this Agreement as well as commonly recognized principles of the international law.

ARTICLE 9 - Settlement of Disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled through consultation or negotiation.

2. If dispute cannot be thus settled within six months, it shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an Arbitration Tribunal in accordance with the provisions of this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a third State who on approval of the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal (hereinafter referred to as the "Chairman"). The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointments. If he happens to be a national of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President of the Court shall be invited to make the appointments. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each

Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall determine its own procedure.

Article 10 - Application of Other Rules and Special Commitments

1. Where a matter is governed simultaneously both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting Parties are parties, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party or any of its investors who owns investments in the territory of the other Contracting Party from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.

2. If the treatment to be accorded by one Contracting Party to investors of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations or other specific provisions of contracts is more favourable than that accorded by the Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

Article 11 - Applicability of this Agreement

1. The provisions of this Agreement shall apply to future investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and also to the investments existing in accordance with the laws of the Contracting Parties on the date of this Agreement coming into force.

2. The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article 12 - Entry into Force, Duration and Termination

1. Each of the Contracting Parties shall notify the other of the completion of the procedures required by its law for bringing this Agreement into force. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the date of the second notification.

2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years. Thereafter, it shall remain in force until the expiration of a twelve month period from the date either Contracting Party notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement.

3. In respect of investments made prior to the termination of this Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten years from the date of termination.

In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised have signed the present Agreement.

Done in duplicate at .Roma... , this.22nd.. day of January 1996 in the Italian, Czech and English languages.

In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE CZECH REPUBLIC

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1419):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1997 (atto n. 1419/*A* - relatore sen. LOIERO).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3291):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 20 giugno 1997 (atto n. 3291/*A* - relatore on. LEONI).

Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 25 giugno 1997.

97G0252

LEGGE 1° luglio 1997, n. 225.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Hong Kong, per la promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 28 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DI HONG KONG

PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Hong Kong, debitamente autorizzato a concludere il presente accordo dal governo sovrano responsabile dei suoi affari esteri (qui di seguito denominati Parti Contraenti);

Desiderando creare condizioni favorevoli per maggiori investimenti di una Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra;

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, fondati su accordi, di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale individuale e ad aumentare la reciproca prosperita'.

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai sensi del presente Accordo:

(1) il termine "zona territoriale " include:

(a) per quanto riguarda Hong Kong: l'isola di Hong Kong, Kowloon ed i Nuovi Territori;

(b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, oltre ai territori compresi entro i confini territoriali, le zone marittime sulle quali la Repubblica Italiana ha sovranita' o esercita diritti sovrani o giurisdizionali in conformita' con il diritto internazionale;

(2) il termine "societa'" significa:

(a) per quanto riguarda Hong Kong: persone giuridiche, societa' a responsabilita' limitata e illimitata, associazioni, costituite secondo la legislazione in vigore nella sua zona territoriale;

(b) per quanto riguarda la Repubblica italiana: persone giuridiche, societa' a responsabilita' limitata e illimitata, fondazioni, associazioni ed enti pubblici aventi personalita' giuridica in base alla legislazione in vigore in qualunque parte della sua zona territoriale;

(3) per "forze armate" s'intendono:

(a) per quanto riguarda Hong Kong, le forze armate del governo sovrano responsabile degli affari esteri;

(b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, le forze armate italiane;

(4) Il termine "liberamente convertibile" significa libero da ogni controllo dei cambi valutari, e trasferibile all'estero in qualunque valuta;

(5) il termine "investimento" significa ogni tipo di bene, di proprieta' o investito direttamente o indirettamente; in particolare, benche' non esclusivamente, esso include:

(a) i beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto di proprieta' come ipoteche, privilegi, pegni, o usufrutti;

(b) azioni, titoli ed obbligazioni di una societa', i diritti che ne derivano ed ogni altra forma di partecipazione in una societa', comprese le joint ventures;

(c) diritti sul denaro o altri beni o su ogni prestazione contrattuale avente carattere finanziario;

(d) diritti di proprieta' intellettuale, procedimenti tecnici, avviamento commerciale e know-how;

(e) concessioni d'affari conferite conformemente alla legge o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, di coltivazione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali;

Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non pregiudica la loro natura in quanto investimenti;

(6) Il termine "investitori" significa

(a) per quanto riguarda Hong Kong:

(i) le persone fisiche che hanno il diritto di risiedere nella sua zona territoriale;

(ii) le societa' come definite al paragrafo 2(a) del presente articolo;

(b) per quanto riguarda la Repubblica italiana:

(i) le persone fisiche di nazionalita' italiana;

(ii) le societa' come definite al paragrafo 2(b) del presente articolo;

(7) il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, include i profitti, gli interessi, gli utili di capitale, i dividendi, le royalties e gli onorari o retribuzioni per l'assistenza ed i servizi tecnici.

ARTICOLO 2

Promozione e Protezione degli investimenti

(1) Ciascuna Parte Contraente incoraggera' ad investire e creera' condizioni favorevoli agli investimenti sulla propria zona territoriale da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e, con riserva del suo diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla sua legge, autorizzera' tali investimenti.

(2) Ciascuna delle Parti Contraenti assicurera' in ogni tempo un trattamento giusto ed equo agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nella sua zona territoriale da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie. Ciascuna Parte Contraente si atterra' a qualunque obbligo che possa aver stipulato riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

Trattamento degli investimenti

(1) Ciascuna Parte Contraente, nella propria zona territoriale, accordera' agli investimenti o ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento ed una protezione non meno favorevoli di quella che riserva agli investimenti ed ai proventi dei propri investitori, o agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque altro Stato, a seconda di quali trattamenti siano piu' favorevoli all'investitore interessato.

(2) Ciascuna Parte Contraente concedera' nella sua zona territoriale agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la loro gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che concede ai suoi investitori o agli investitori di ogni altro Stato, a seconda di quale sia piu' favorevole all'investitore interessato.

(3) Il presente Accordo non impedira ad un investitore di una Parte Contraente di beneficiare di qualunque legge dell'altra Parte Contraente o di qualunque altro obbligo tra le Parti Contraenti che sia piu' favorevole delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Risarcimento per perdite

(1) Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di rivoluzione o di uno stato di emergenza nazionale, di rivolta, insurrezione o di tumulti sopravvenuti nella zona territoriale di tale altra Parte Contraente, essi riceveranno da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o altre liquidazioni, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o agli investitori di ogni altro Stato. I pagamenti che ne derivano saranno liberamente convertibili.

(2) Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, agli investitori di una Parte Contraente che, in qualunque caso di cui in detto paragrafo, subiscano perdite nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente derivanti

(a) dalla requisizione dei loro beni da parte delle forze armate di detta Parte Contraente o delle sue autorita', o

(b) dalla distruzione dei loro beni da parte delle forze armate di detta Parte Contraente o delle sue autorita' che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non era richiesta dalle esigenze della situazione,

sara' concessa una restituzione o un adeguato risarcimento. I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente convertibili.

ARTICOLO 5

Esproprio

(1) Gli investitori dell'una o dell'altra Parte Contraente non saranno espropriati dei loro investimenti ne' soggetti a misure aventi effetti analoghi o che limitino il godimento dell'investimento nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, salvo quelle legittime, e su base non discriminatoria, per fini d'interesse pubblico connessi alle esigenze interne di quella Parte, e contro risarcimento. Tale risarcimento dovra' essere equivalente al valore effettivo dell'investimento immediatamente prima dell'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia stata resa pubblica, a seconda di quale dei due avvenimenti sia il piu' vicino. Qualora non si potesse sollecitamente accertarne il valore, il risarcimento sara' determinato in conformita' con principi generalmente riconosciuti di valutazione e con principi di equita' in considerazione del capitale investito, del deprezzamento, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, della fluttuazione del tasso dei cambi valutari e

e di altri fattori pertinenti. Il risarcimento includera' gli interessi calcolati secondo il tasso commerciale normale dalla data di esproprio alla data di pagamento, dovra' essere pagato senza ritardo indebito, essere effettivamente ottenibile e liberamente convertibile.

(2) L'investitore pregiudicato avra' diritto, in base alla legislazione della Parte Contraente che procede all'esproprio, a un sollecito esame del suo caso da parte di un'autorita' giudiziaria o di ogni altra autorita' indipendente di detta Parte, e della valutazione dell'investimento in conformita' con i principi stabiliti in questo paragrafo.

(3) Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' costituita in base alla legislazione in vigore in qualunque parte della sua zona territoriale, e nella quale gli investitori dell'altra Parte Contraente detengono azioni, essa dovra' assicurare che le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente Articolo siano applicate nella misura necessaria a garantire ai suddetti investitori dell'altra Parte Contraente che detengono tali azioni, il risarcimento di cui ai presenti paragrafi per quanto riguarda i loro investimenti.

ARTICOLO 6

Trasferimento degli investimenti e dei proventi

(1) Ciascuna Parte Contraente, per quanto riguarda gli investimenti, garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il diritto illimitato di trasferire all'estero i loro investimenti e proventi. Tale diritto non esonerera' gli investitori dal loro obbligo di pagare le tasse.

(2) I trasferimenti valutari saranno effettuati senza ritardo ingiustificato, in qualsiasi valuta convertibile. Un trasferimento sara' considerato come effettuato senza ritardo ingiustificato quando ha luogo nel periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle modalita' legate al trasferimento. Salvo se diversamente convenuto dagli investitori, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio piu' favorevole applicabile alla data del trasferimento.

ARTICOLO 7

Eccezioni

(1) Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori dell'una o dell'altra Parte Contraente o agli investitori di ogni altro Stato non saranno interpretate nel senso di obbligare una Parte Contraente a estendere agli investitori dell'altra il beneficio di qualunque trattamento, preferenza o privilegio derivanti da ogni accordo o intesa internazionale relativa in tutto o principalmente all'imposizione fiscale o a qualunque disposizione della legislazione interna relativa in tutto o principalmente all'imposizione fiscale.

(2) Le disposizioni dell'Articolo 3 non si applicano a qualunque vantaggio o privilegio che una Parte Contraente concede o potra' concedere in avvenire, in qualsiasi momento, a qualunque altro Stato in virtu' del suo essere membro di unioni doganali o economiche, di associazioni di mercato comune, di zone di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali, accordi economici multilaterali internazionali o accordi stipulati al fine di prevenire la doppia imposizione o agevolare gli scambi commerciali transfrontalieri.

ARTICOLO 8

Surroga

(1) Nel caso in cui una Parte Contraente o l'ente designato da detta Parte effettui un pagamento in virtu' di una garanzia concessa per un investimento nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, tale altra Parte Contraente riconoscera' la cessione a favore della prima Parte Contraente o dell'ente designato da detta Parte, in virtu' sia della legislazione sia di un atto giuridico, di tutti i diritti e crediti dell' investitore indennizzato, nonche' il diritto della prima Parte Contraente o dell'ente designato da detta Parte, di esercitare detti diritti e di far valere detti crediti ai sensi di una surroga, nella stessa misura dell'investitore.

(2) La prima Parte Contraente o l'ente da essa designato avra' diritto in tutte le circostanze allo stesso trattamento per quanto riguarda i diritti ed i crediti da essa acquisiti in virtu' della cessione ed a qualunque pagamento ricevuto ai sensi di tali diritti e crediti che l'investitore indennizzato aveva diritto a ricevere in conformita' con il presente Accordo rispetto all'investimento in questione ed ai suoi relativi proventi.

(3) Ogni pagamento ricevuto dalla prima Parte Contraente o dall'ente da essa designato in virtu' dei diritti e dei crediti acquisiti sara' liberamente convertibile e trasferibile in conformita' con le disposizioni pertinenti del presente Accordo.

ARTICOLO 9

Applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno a qualsiasi investimento di un investitore di una Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra Parte Contraente, effettuato prima o dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 10

Regolamento delle controversie relative agli investimenti

Una controversia tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente, relativa ad un investimento di un investitore della prima Parte Contraente nella zona territoriale dell'altra che non sia stato risolta amichevolmente, sara' sottoposta dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla notifica scritta della rivendicazione alle procedure di soluzione che potranno essere state convenute dalle Parti alla controversia, compreso il ricorso ai Tribunali della Parte Contraente interessata o ad altre forme di arbitrato. Qualora tali procedure non siano state convenute entro tale periodo di sei mesi, le parti alla controversia avranno l'obbligo di sottoporla ad un arbitrato secondo le regole in vigore in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Le Parti potranno stabilire per iscritto, di comune accordo, di modificare dette Regole.

ARTICOLO 11

Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

(1) Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno innanzitutto sforzarsi di risolverla per via negoziale.

(2) Se le Parti Contraenti non riescono a risolvere la controversia per via negoziale, esse potranno sottoporre la controversia alla persona o organo che possano convenire, oppure, su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente la sottoporranno per decisione ad un Tribunale di tre arbitri che sara' costituito come segue:

(a) entro sessanta giorni dal ricevimento di una richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro. Un cittadino di uno Stato che puo' essere considerato neutro in relazione alla controversia, e che dovra' far funzione di Presidente del tribunale, sara' nominato come terzo arbitro mediante accordo tra i due arbitri, entro sessanta giorni dalla nomina del secondo;

(b) Qualora le nomine non vengano effettuate entro i limiti di tempo specificati sopra, ciascuna delle due Parti Contraenti potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere, nella sua capacita' personale ed individuale, alla necessaria nomina entro trenta giorni. Qualora il Presidente faccia valere che e' cittadino di uno Stato che non puo' essere considerato come neutro in relazione alla controversia, il Vice-Presidente o il membro piu' anziano che non sia squalificato per il motivo di cui sopra, procedera' alla nomina.

(3) Salvo se diversamente stabilito nel presente Articolo o se diversamente convenuto dalle Parti Contraenti, il Tribunale determinera' i limiti della sua giurisdizione e stabilira' la sua procedura.

(4) Salvo se diversamente convenuto dalle Parti Contraenti o prescritto dal Tribunale, ciascuna Parte Contraente sottoporra' un memorandum entro quarantacinque giorni dopo che il Tribunale sia stato completamente costituito. Le risposte dovranno pervenire dopo sessanta giorni. Il Tribunale terra' un'udienza a richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente o a sua discrezione, entro trenta giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle risposte.

(5) Il Tribunale decidera' in base all'osservanza della legge. Il Tribunale, prima di decidere, potra' in ogni fase della procedura, proporre alle Parti Contraenti che la controversia venga risolta amichevolmente.

(6) Il Tribunale si adoperera' al fine di fornire una decisione scritta entro trenta giorni dal termine dell'udienza o, se nessuna udienza ha avuto luogo, successivamente alla data alla quale entrambe le risposte sono pervenute. La decisione sara' presa mediante un voto di maggioranza.

(7) Le Parti Contraenti, quindici giorni dopo aver ricevuto la decisione possono presentare richieste per ottenere chiarimenti al riguardo; tali chiarimenti saranno rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta.

(8) La decisione del tribunale sara' vincolante per le Parti Contraenti.

(9) Ciascuna Parte Contraente sosterra' i costi dell'arbitro che ha nominato. Le altre spese del Tribunale saranno ugualmente ripartite tra la Parti Contraenti comprese le spese sostenute dal Membro della Corte internazionale di Giustizia per l'attuazione delle procedure di cui al paragrafo 2(b) del presente articolo.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data alla quale le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento dei loro rispettivi adempimenti per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 13

Durata e Cessazione

(1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di quindici anni. Salvo che una delle due Parti non lo denunci per iscritto almeno dodici mesi prima della data di scadenza della sua validita', l' Accordo sara' tacitamente prorogato per periodi di dieci anni, ciascuna Parte Contraente riservandosi il diritto di porre fine all'Accordo con una notifica di almeno dodici mesi prima della data di scadenza del periodo di validita' corrente.

(2) Per gli investimenti effettuati prima della data di cessazione del presente Accordo, le disposizioni in esso contenute rimarranno in vigore per un periodo supplementare di quindici anni, a partire da detta data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Roma il 28 novembre 1995 in lingua cinese, inglese ed italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo di Hong Kong

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1418):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1997 (atto n. 1418/*A* - relatore sen. LOIERO).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3502):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 19 giugno 1997.

Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 25 giugno 1997.

97G0253

LEGGE 1° luglio 1997, n. 226.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 372 milioni per l'anno 1997 e in lire 405 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, animati dal desiderio di intensificare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi e desiderosi di intensificare, nello spirito dell'art. XVII dell'Accordo Quadro di Cooperazione firmato a Roma il 4 giugno 1990, i vincoli culturali che tradizionalmente uniscono i loro Popoli, hanno concordato quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale e artistica tra i due Paesi.

Art. 2. - Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Centri culturali, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento e d'arte.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.

Art. 3. - Le Parti si impegnano a mettere allo studio nel tempo più breve la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, a un Accordo separato che regoli a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi. Le Parti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempreché i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 4. - Le Parti favoriranno ed agevoleranno, nei limiti delle proprie possibilità, l'elaborazione e la messa

in atto di programmi e progetti di collaborazione culturale di reciproco interesse.

Tale collaborazione comprenderà attività quali:

- invio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici;

- organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e culturali;

- invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze;

- concessione di borse di studio a candidati debitamente selezionati e designati per partecipare a corsi di perfezionamento e specializzazione nei diversi settori dell'area culturale;

- interscambio di informazioni, pubblicazioni e documentazione tecnica;

- invio ed interscambio di artisti, scrittori, storiografi, direttori di gruppi culturali e specialisti per partecipare a seminari, simposi, conferenze ed altri eventi culturali.

Art. 5. - Le Parti favoriranno lo studio, l'elaborazione e l'attuazione congiunta o coordinata di programmi e progetti di ricerca e di sviluppo culturale.

Art. 6. - Le Parti potranno, sempre che lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo o negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 7. - Le Parti faciliteranno la realizzazione di viaggi e l'invio di missioni, da effettuarsi da propri docenti, ricercatori ed esperti, scrittori, artisti, musicisti ed altre personalità con il fine di partecipare a riunioni o colloqui, dare conferenze, scrivere o preparare opere e articoli letterari, tenere corsi, presentare esposizioni, offrire concerti o dare corso ad attività similari su temi culturali, artistici, storici, letterari o musicali che interessino entrambi i Paesi. Le Parti contraenti promuoveranno altresì le visite e la esibizione

di orchestre, di gruppi musicali, di danza, di teatro e di folklore.

Art. 8. - Le Parti stimoleranno la migliore concscenza delle loro rispettive culture con i mezzi seguenti:

- diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzioni, nonché di programmi e microfilms di carattere culturale, artistico e architettonico;

- definizione di un sistema che favorisca le traduzioni e pubblicazioni di opere relative all'arte, alla cultura e all'architettura;

- mostre di libri;

- mostre architettoniche;

- mostre di arte, di arti applicate e di artigianato;

- interscambio di spartiti musicali e di opere letterarie ed artistiche;

- manifestazioni teatrali, musicali e di cultura in generale;

- trasmissioni radiofoniche e televisive;

- organizzazioni di rassegne cinematografiche e scambio di informazioni e documentazione cinematografiche.

Art. 9. - Le opere letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, liriche, folkloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e le altre opere di natura analoga, protette dalla legislazione di una delle Parti contraenti, usufruiranno nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte della protezione da questa ultima concessa alle opere in questione sul proprio territorio, senza pregiudizio di quanto previsto dagli accordi o convenzioni internazionali cui sono soggette entrambe le Parti.

Art. 10. - Le Parti contraenti stabiliranno, mediante accordi specifici, le modalità attraverso le quali le Biblioteche, i Musei, i Centri di formazione ed altre Istituzioni pubbliche o private potranno scambiare opere d'arte originali o riproduzioni, fotografie, diapositive, films, microfilms, documenti, mobilio, costumi, oggetti folkloristici e qualsiasi altro elemento relativo al

patrimonio storico, artistico od archeologico dell'uno o dell'altro Paese.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11. - Ogni controversia fra le Parti, relativa alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo, sarà risolta mediante negoziati per le vie diplomatiche.

Art. 12. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabiliti in ciascuno dei due Paesi contraenti, ed entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che verrà effettuato a Roma.

Art. 13. - Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni, rinnovabili tacitamente, e potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle due Parti, con un anno di anticipo rispetto alla data cui si vorrà porgli termine.

Fatto a Caracas il 17 ottobre 1990, in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 894):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) l'8 luglio 1996.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1996.
Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 1996 (atto n. 894/*A* - relatore sen. DE ZULUETA).
Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3101):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 3 e 4 giugno 1997.
Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 25 giugno 1997.

97G0254

LEGGE 1° luglio 1997, n. 227.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Il Ministro degli Affari Esteri

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 27 gennaio 1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana (in seguito denominato Accordo), volto a regolamentare questioni inerenti al Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al fine di chiarire in modo definitivo i problemi interpretativi sorti in relazione all'applicazione del suddetto Accordo, Le propongo quanto segue

1. Considerato che l'Accordo prevede. all'art.6 comma 2 la determinazione concordata di un saldo finale forfettario a carico della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla Repubblica italiana in applicazione di esso·

e considerato che tale saldo deve essere fatto coincidere con il prevedibile ammontare totale degli oneri da sostenere per tali prestazioni:

poichè per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di detto onere e necessario che vi sia un limite temporale alla possibilità di richiedere nuove prestazioni;

ne deriva che in vista del saldo finale forfettario concordato sia necessaria una data finale per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto.

S.E. Dr. Klaus KINKEL
MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA

Tale termine finale può ora essere fissato di comune accordo allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente scambio di lettere. Tale data sarà altresì presa in considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione del saldo finale forfettario concordato.

Entro i sei mesi successivi alla predetta data le due Parti concorderanno la determinazione del saldo finale forfettario di cui all'art.6 par.2 dell'Accordo.

Le due Parti convengono che la fissazione dei criteri per il saldo finale forfettario e delle modalità di pagamento debba essere effettuata prima dell'entrata in vigore del presente scambio di lettere.

Resta inteso che fino allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente scambio di lettere la Parte tedesca provvederà a rimborsare le somme fino ad allora maturate in relazione alle prestazioni a carico della Parte italiana.

2. Considerato che hanno diritto a presentare domanda ai sensi dell'art.1 par.2 dell'Accordo le persone "residenti" nei territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 che tra l'8 settembre 1943 ed il 31 maggio 1945 furono obbligate a prestare servizio presso gli Uffici istituiti dalle Autorità tedesche, resta inteso che i termini "residenti" nel testo italiano e "wohnten", nel testo tedesco, si riferiscono a coloro che fossero abitualmente dimoranti nei suddetti territori. La relativa prova deve essere fornita al Comitato Consultivo di Bolzano mediante certificazione anagrafica o altri mezzi di prova.

Il Comitato Consultivo ne rilascia, in caso di riconoscimento, attestazione convalidata dell'Incaricato germanico.

3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonchè

quelli di prigionia di guerra e di internamento, ove attestati da certificazione rilasciata dal Comitato Consultivo di Bolzano e convalidata dall'Incaricato germanico.

4. I periodi di non occupazione valgono come periodi di allontanamento dal servizio ai sensi dell'art.5 primo comma dell'Accordo qualora seguano periodi riconosciuti utili dalla legislazione italiana.

I periodi indicati dall'art. 5, primo comma dell'Accordo vengono valutati anche qualora seguano un precedente periodo di impiego nel settore privato anteriore all'1 settembre 1939, sia immediatamente sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova della sussistenza dei periodi di cui sopra deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.

Nei casi gia definiti il Comitato Consultivo invitera il richiedente a presentare una nuova domanda e provvederà a trasmetterla.

E' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione successivi all'opzione qualora l'interessato non abbia svolto prima dell'opzione stessa, un'attività lavorativa nel settore pubblico o privato ne abbia prestato servizio militare italiano né terminato periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana (corsi universitari di laurea o corsi professionali sanitari). E' altresì escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione qualora l'interessato, dopo l'opzione, non sia stato occupato presso enti tedeschi in territorio italiano nel periodo fra l'1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945. La prova della sussistenza dei periodi di non occupazione riconosciuti deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.

L'interessato dovrà fornire la prova del servizio militare italiano al Comitato Consultivo di Bolzano che allegherà la relativa documentazione alle attestazioni da esso rilasciate.

I periodi di occupazione presso datori di lavoro privati, ivi comprese eventuali interruzioni, sono considerati validi ai fini dell'Accordo sulla base del presente scambio di lettere per la determinazione del trattamento di quiescenza degli ordinamenti pensionistici del settore pubblico ove vengano attestati dal Comitato Consultivo di Bolzano. Una copia dell'attestazione sara inviata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Gli Istituti competenti procederanno alla valutazione di detti periodi in seguito ad apposita comunicazione effettuata dallo Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da cui risulti che i periodi medesimi non sono stati presi in considerazione nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Le eventuali, conseguenti maggiorazioni del relativo trattamento pensionistico vengono ricomprese fra gli oneri di cui all'art.6 par.2 dell'Accordo e verranno direttamente rimborsate dalla parte tedesca alla gestione che eroga il suddetto trattamento.

5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art.5, comma primo, dell'Accordo viene considerato sia per il raggiungimento del diritto a pensione sia per la misura della pensione.

6. Al fine della verifica dei casi di rimborso da parte del settore pubblico, la Parte italiana trasmetterà le relative indicazioni necessarie:

a) numero di protocollo del certificato di cui all'art. 10 dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo;
b) periodi di servizio italiani indipendentemente dalla applicazione dell'Accordo;
c) periodi utili in base all'art. 5 dell'Accordo, ivi compresi i periodi aggiuntivi;

d) data di inizio dei pagamenti, comprensivi degli arretrati.

7. Autorità competenti ai sensi dell'art. 10, quinto comma dello Accordo sono:

per la Parte tedesca:

- il Ministero Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale in Bonn;
- il Presidente del "Bundesversicherungsamt" in Berlino;
- l'Incaricato germanico in Bolzano;

per la Parte italiana:

per il settore pubblico:

- il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.) in Roma;

per il settore privato:

- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale della Previdenza e Assistenza sociale) in Roma, nei limiti in cui eserciti funzioni di vigilanza sugli Enti assicuratori interessati. Per gli altri Enti, il predetto Ministero funzionerà da tramite.

La corrispondenza tra i citati Enti sara trasmessa in copia, per informazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma (Dipartimento per gli Affari regionali).

Le questioni relative ai casi individuali e le altre questioni in corso saranno trattate direttamente fra il Bundesversicherungsamt in Berlino, l'Incaricato germanico in Bolzano e le competenti Amministrazioni italiane.
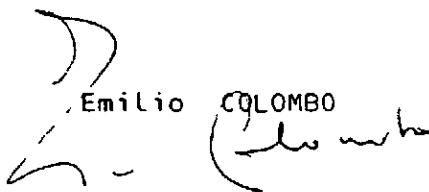
8. La Parte italiana prende nota che il Presidente del Bundesversicherungsamt in Berlino e stato delegato dal Ministro Federale

del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad agire in suo nome, nonchè a fare dichiarazioni vincolanti per la Parte tedesca.

9. La Parte italiana prende ugualmente nota che l'Incaricato germanico in Bolzano ha avuto l'incarico dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale di esaminare preliminarmente le richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse da parte italiana, come finora avvenuto, al Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato.

Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua di risposta costituiranno una Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Una volta individuati di comune Accordo i criteri su cui effettuare la forfettizzazione del saldo finale e le modalità di pagamento, il presente scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Emilio COLOMBO

D I C H I A R A Z I O N E   C O N G I U N T A
relativa allo Scambio di lettere italo-tedesco sull'Accordo bilaterale del 1976 concernente le posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca.

Al momento della firma dello Scambio di Lettere interpretativo concernente l'Accordo italo-tedesco del 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca e con riferimento, in particolare, alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i plenipotenziari delle due Parti convengono di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda di prestazioni in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976 così come interpretato dallo Scambio di Lettere suindicato.

I plenipotenziari delle due Parti concordano altresì nel considerare vincolante la presente Dichiarazione ai fini dell'applicazione del suddetto Accordo del 1976 così come interpretato dallo Scambio di Lettere aggiuntivo sottoscritto al riguardo fra i Loro rispettivi Governi.

Bonn, ... lì 22. Ottobre 1993

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Federale di
Germania

DER BUNDESMINISTER
DES AUSWARTIGEN

Bonn, 22 Oktober 1993

513-540. SV 41/1 ITA

Exzellenz,

ich beehre mich, den Empfang der Note Ihres Vorgangers im Amt, die mir mit Verbalnote Nr. 3333 vom 6. Mai 1993 der Italienischen Botschaft in Bonn ubermittelt wurde, zu bestätigen.

Die Note lautet in vereinbarter deutscher Fassung wie folgt:

"Exzellenz,

ich habe die Ehre, mich auf das am 27. Januar 1976 in Bonn von der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik unterzeichnete Abkommen (im folgenden "Abkommen" genannt) zu beziehen, das zur Regelung von mit dem deutsch-italienischen Vertrag vom 26. Februar 1941 zusammenhängenden Fragen dient. Um die hinsichtlich der Durchführung des genannten Abkommens aufgetretenen Auslegungsfragen definitiv zu klären, schlage ich Ihnen folgendes vor:

1. Angesichts der Tatsache, daß das Abkommen in Artikel 6 Absatz 2 die Vereinbarung einer abschließenden pauschalierten Erstattung seitens der Bundesrepublik Deutschland für die von der Republik Italien in Anwendung des Abkommens aufzuwendenden Beträge vorsieht;

Seiner Exzellenz
dem Minister für
Auswärtige Angelegenheiten
der Italienischen Republik
Prof. Beniamino Andreatta

R o m

und angesichts der Tatsache, daß die abschließende Erstattung in Deckung gebracht werden muß mit dem voraussichtlichen Gesamtbetrag der für diese Leistungen erforderlichen Aufwendungen;
da für die angemessene Vorausberechnung der Höhe dieser Aufwendungen eine zeitliche Grenze für die Möglichkeit, neue Leistungen zu beantragen, notwendig ist;
ergibt sich, daß im Hinblick auf die Vereinbarung einer abschließenden pauschalierten Erstattung ein Endtermin für die Antragstellung seitens der Berechtigten festzulegen ist.

Dieser Endtermin kann nun im beiderseitigen Einvernehmen mit Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Briefwechsels festgelegt werden. Dieses Datum wird ebenfalls in Betracht gezogen werden als Bezugspunkt zum Zwecke der Vereinbarung der abschließenden pauschalierten Erstattung.

Innerhalb der auf das genannte Datum folgenden sechs Monate wird die abschließende pauschalierte Erstattung nach Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens vereinbart.

Beide Seiten stimmen uberein, daß die Festlegung der Kriterien für die abschließende pauschalierte Erstattung und der Zahlungsmodalitäten vor Inkrafttreten dieses Briefwechsels vorgenommen werden muß.

Es bleibt dabei, daß bis zum Ablauf der sechs Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Briefwechsels die deutsche Seite dafür sorgen wird, die bis dahin fällig gewordenen Summen für die von der italienischen Seite erbrachten Leistungen zu erstatten.

2. Da zur Antragstellung gemaß Artikel 1 Absatz 2 des Abkommens diejenigen Personen berechtigt sind, die in den im Abkommen vom 21. Oktober 1939 genannten Gebieten "wohnten" und zwischen dem 8. September 1943 und dem

31. Mai 1945 zur Dienstleistung bei den von deutschen Behörden eingerichteten Stellen verpflichtet waren, wird vereinbart, daß die Ausdrücke "wohnten" im deutschen Text und "residenti" im italienischen Text sich auf jene Personen beziehen, die sich gewohnlich in diesen Gebieten aufhielten. Der diesbezügliche Nachweis ist gegenuber dem Beratungsausschuß in Bozen durch eine Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder andere Beweismittel zu führen.

Der Beratungsausschuß stellt hierüber im Falle der Anerkennung die vom Deutschen Beauftragten beglaubigte Bescheinigung aus.

3. Bei Anwendung des Abkommens werden Militärdienstzeiten bei der Wehrmacht sowie Zeiten der Kriegsgefangenschaft und der Internierung berücksichtigt, sofern sie durch eine vom Beratungsausschuß in Bozen ausgestellte und vom Deutschen Beauftragten beglaubigte Bescheinigung bezeugt sind.

4. Beschäftigungslose Zeiten gelten als amtlose Zeiten im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens, wenn sie sich an vom italienischen Gesetz als anerkannte nutzliche Zeiten anschließen.

Die in Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens genannten Zeiten werden auch dann veranlagt, wenn sie auf eine vorausgegangene Beschäftigungszeit im privaten Bereich vor dem 1. September 1939 folgen, sei es unmittelbar oder mit einer eventuellen zeitlichen Unterbrechung, vorausgesetzt die Beschäftigung wurde nach dem 31. Dezember 1938 unterbrochen. Der Nachweis für das Bestehen der obengenannten Zeiten ist vom Betroffenen gegenuber dem Beratungsausschuß in Bozen zu erbringen.

In den bereits abgeschlossenen Fällen wird der Beratungsausschuß den Antragsteller auffordern, einen neuen Antrag zu stellen, und wird für dessen Weiterleitung sorgen.

Die Anerkennung von beschäftigungslosen Zeiten nach der Option ist ausgeschlossen, falls der Betroffene vor der Option weder eine Erwerbstätigkeit im offentlichen oder privaten Bereich ausgeubt noch den italienischen Wehrdienst abgeleistet noch von der italienischen Gesetzgebung anerkannte Ausbildungszeiten abgeschlossen hat (Hochschulstudium oder Berufsausbildung im Gesundheitswesen). Die Anerkennung von beschäftigungslosen Zeiten ist ebenfalls ausgeschlossen, sofern der Betroffene nach der Option nicht bei deutschen Dienststellen in der Zeit vom 1. September 1939 bis 31. Mai 1945 im italienischen Hoheitsgebiet tätig war. Der Nachweis für das Bestehen von anerkannten beschäftigungslosen Zeiten ist vom Betroffenen gegenuber dem Beratungsausschuß in Bozen zu erbringen.

Den Nachweis für den italienischen Wehrdienst hat der Betroffene dem Beratungsausschuß in Bozen zu liefern, der die diesbezüglichen Unterlagen der von ihm ausgestellten Bescheinigung beifügt.

Die Beschäftigungszeiten bei privaten Arbeitgebern, einschließlich eventueller Unterbrechungen, werden im Sinne des Abkommens auf der Grundlage dieses Briefwechsels als gultig angesehen für die Festsetzung des Altersruhegeldes nach den Pensionsregelungen des offentlichen Bereichs, sofern sie vom Beratungsausschuß in Bozen bescheinigt werden. Eine Kopie der Bescheinigung wird dem italienischen nationalen Versicherungsinstitut (INPS) zugeleitet.

Die zuständigen Versicherungsinstitute führen im Anschluß an eine ausdrückliche Mitteilung des INPS, aus der hervorgeht, daß diese Zeiten nicht in der allgemeinen Pflichtversicherung berücksichtigt worden sind, die Bewertung der genannten Zeiten durch.

Die eventuellen sich daraus ergebenden Erhöhungen der Pensionbsbezüge werden in die Verbindlichkeiten gemaß Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens einbezogen und von der deutschen Seite direkt an die Verwaltung erstattet, welche die obengenannten Pensionsbeträge auszahlt.

5. Die Erhöhung der Dienstzeiten nach Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens wird sowohl für die Begründung des Anspruchs auf Pension als auch für deren Höhe berücksichtigt.

6. Zur Uberprüfung der Erstattungsfälle im Bereich des offentlichen Dienstes wird die italienische Seite die entsprechenden notwendigen Angaben übermitteln:

   a) das Aktenzeichen der vom Beratungsausschuß nach Artikel 10 des Abkommens ausgestellten Bescheinigung;
   b) die italienischen Dienstzeiten unabhängig von der Anwendung des Abkommens;
   c) die nach Artikel 5 des Abkommens angerechneten Zeiten, einschließlich Zusatzzeiten;
   d) Beginn der Zahlungsaufnahme einschließlich der Nachzahlungen.

7. Zuständige Stellen nach Artikel 10 Absatz 5 des Abkommens sind:

   auf deutscher Seite
   - der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in Bonn,
   - der Präsident des Bundesversicherungsamtes in Berlin,
   - der Deutsche Beauftragte in Bozen;

   auf italienischer Seite
   - für den öffentlichen Bereich das Schatzministerium (Staatsrechnungsamt - I.G.O.P.) in Rom,

- für den privaten Bereich
  das Ministerium für Arbeit und Soziale Vorsorge (Generaldirektion für soziale Vorsorge und Fürsorge) in Rom, soweit es die Aufsicht uber die betroffenen Versicherungsträger ausubt. Für die ubrigen Träger wird das genannte Ministerium als Vermittler fungieren.

Der Schriftverkehr zwischen den genannten Stellen wird in Kopie zur Information dem Ministerratspräsidium in Rom (Abteilung für regionale Angelegenheiten) ubersandt.

Die Fragen zu Einzelfällen und sonstige laufende Fragen werden unmittelbar zwischen dem Bundesversicherungsamt in Berlin und dem Deutschen Beauftragten in Bozen sowie den zuständigen italienischen Behörden behandelt.

8. Die italienische Seite nimmt zur Kenntnis, daß der Präsident des Bundesversicherungsamts in Berlin vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung bevollmächtigt worden ist, in dessen Namen zu handeln und für die deutsche Seite verbindliche Erklärungen abzugeben.

9. Die italienische Seite nimmt ebenfalls zur Kenntnis, daß der Deutsche Beauftragte in Bozen vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung beauftragt worden ist, die Erstattungsforderungen vorab zu prufen. Diese werden von der italienischen Seite, wie bisher geschehen, dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung oder der von ihm beauftragten Stelle zugeleitet.

Falls Ihre Regierung den vorstehenden Ausführungen zustimmt, werden dieser Brief und Ihr Antwortschreiben eine Zusatzvereinbarung zum Abkommen von 1976 zwischen unseren beiden Regierungen darstellen. Sobald die Kriterien, aufgrund derer die abschließende pauschalierte Erstattung erfolgt, und die Zahlungsmodalitäten einvernehmlich festgelegt sind, wird dieser Briefwechsel in Kraft treten am ersten Tag nach Ablauf

Gemeinsame Erklärung
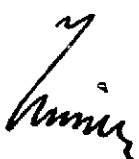
betreffend den deutsch-italienischen Briefwechsel zum bilateralen Abkommen von 1976 über die sozialversicherungsrechtlichen Belange der Südtiroler, die ehemals für die deutsche Staatsangehörigkeit optiert hatten.

Im Augenblick der Unterzeichnung des erläuternden Briefwechsels zum deutsch-italienischen Abkommen von 1976 über die sozialversicherungsrechtlichen Belange der Südtiroler, die seinerzeit für die deutsche Staatsangehörigkeit optiert hatten und unter Bezugnahme insbesondere auf das für die Einreichung der Anträge seitens der Betroffenen zu beachtende Schlußdatum einigen sich die Bevollmächtigten beider Vertragsparteien darauf, es als gegeben vorauszusetzen, daß die Begünstigten bis zu besagtem Datum in jedem Falle ihren Antrag auf Leistungen nach den Kriterien des Abkommens von 1976 eingereicht haben werden, so wie es in dem oben bezeichneten Briefwechsel erläutert wird.
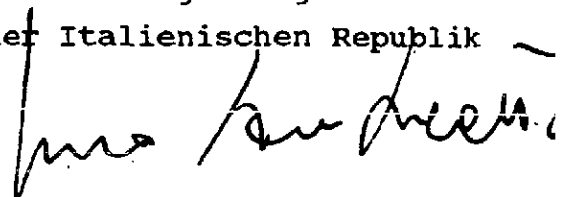
Die Bevollmächtigten beider Seiten kommen ferner uberein, die vorliegende Erklärung als verbindlich für die Durchführung des Abkommens von 1976 anzusehen, wie es in dem von beiden Regierungen unterzeichneten erganzenden Briefwechsel erläutert wird.

Bonn, den 22. Oktober 1993

Für die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland

Für die Regierung
der Italienischen Republik

TRADUZIONE NON UFFICIALE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Bonn, 22 ottobre 1993

513-540. SV 41/1 ITA

Eccellenza,

ho l'onore di confermarLe di aver ricevuto la nota del Suo predecessore in carica, che mi e stata trasmessa con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia a Bonn n. 3333 del 6 maggio 1993.

La nota, nella versione tedesca, concordata recita come segue:

" Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato in data 27 gennaio 1976 a Bonn fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica italiana (in seguito denominato "Accordo"), volto a regolamentare questioni inerenti il Trattato italo-tedesco del 26 febbraio 1941. Al fine di chiarire in modo definitivo i problemi interpretativi sorti in

----

S. E. Prof. Beniamino Andreatta

Ministro degli Affari Esteri della

Repubblica italiana

Roma

relazione all'applicazione del suddetto Accordo, Le propongo quanto segue:

1. Considerato che l'Accordo prevede all'art. 6, comma 2 la determinazione concordata di un rimborso finale forfettario a carico della Repubblica Federale di Germania per le spese da sostenere dalla Repubblica italiana in applicazione di esso;

e considerato che tale rimborso deve essere fatto coincidere con il prevedibile ammontare totale delle spese necessarie per l'erogazione di tali prestazioni;

poiché per poter ragionevolmente prevedere l'ammontare di dette spese è necessario che vi sia un limite temporale alla possibilità di richiedere nuove prestazioni;

ne deriva che, in vista della determinazione concordata del rimborso finale forfettario, sia necessario fissare un termine finale per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto.

Tale termine finale puo ora essere fissato, di comune accordo, allo scadere dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere. Tale data sarà altresì presa in considerazione come punto di riferimento ai fini della determinazione concordata del rimborso finale forfettario.

Entro i sei mesi successivi alla predetta data, verra concordato il rimborso finale forfettario di cui all'art. 6, comma 2 dell'Accordo.

Le due Parti convengono che la fissazione dei criteri da adottare ai fini del rimborso finale forfettario, nonché delle modalità di pagamento debba essere effettuata prima dell'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere.

Resta inteso che entro la scadenza dei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere, la Parte tedesca provvederà a rimborsare le somme fino ad allora maturate in relazione alle prestazioni erogate dalla Parte italiana.

2. Considerato che hanno diritto a presentare domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Accordo, le persone "residenti" nei territori contemplati dall'Accordo del 21 ottobre 1939 che tra l'8 settembre 1943 ed il 31 maggio 1945 furono obbligate a prestare servizio presso gli Uffici istituiti dalle Autorità tedesche, si conviene che i termini "residenti" nel testo italiano e "wohnten" nel testo tedesco si riferiscono a coloro che fossero abitualmente dimoranti nei suddetti territori. Le relative prove devono essere fornite al Comitato Consultivo di Bolzano mediante certificazione anagrafica o altri mezzi di prova.

Il Comitato Consultivo rilascia in merito, in caso di riconoscimento, attestazione convalidata dall'Incaricato Tedesco.

3. Nell'applicazione dell'Accordo vengono presi in considerazione i periodi di servizio militare presso la Wehrmacht, nonché quelli di prigionia di guerra e di internamento, ove attestati da certificazione rilasciata dal Comitato Consultivo di Bolzano e convalidata dall'Incaricato Tedesco.

4. I periodi di non occupazione valgono come periodi di allontanamento dal servizio ai sensi dell'art. 5, primo comma, dell'Accordo, qualora seguano periodi riconosciuti utili dalla legislazione italiana.
I periodi indicati all'art. 5, primo comma, dell'Accordo vengono valutati anche qualora seguano un precedente periodo di impiego nel settore privato anteriore all'1 settembre 1939, sia immediatamente, sia con una eventuale interruzione a condizione che l'occupazione sia stata interrotta successivamente al 31 dicembre 1938. La prova della sussistenza dei periodi di cui sopra deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.
Nei casi già definiti il Comitato Consultivo inviterà il richiedente a presentare una nuova domanda e provvederà a trasmetterla.
E' escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione successivi all'opzione, qualora l'interessato non abbia svolto

prima dell'opzione stessa un'attività lavorativa nel settore pubblico o privato, ne abbia prestato servizio militare italiano, né terminato periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana (corsi universitari di laurea o corsi professionali nel settore della sanità). E' altresì escluso il riconoscimento dei periodi di non occupazione, qualora l'interessato, dopo l'opzione, non sia stato occupato presso uffici tedeschi in territorio italiano nel periodo fra l'1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945. La prova della sussistenza dei periodi di non occupazione riconosciuti deve essere prodotta dall'interessato al Comitato Consultivo di Bolzano.

L'interessato dovrà fornire la prova del servizio militare italiano al Comitato Consultivo di Bolzano, che allegherà la relativa documentazione alle attestazioni da esso rilasciate.

I periodi di occupazione presso datori di lavoro privati, ivi comprese eventuali interruzioni, sono considerati validi ai sensi dell'Accordo, sulla base del presente Scambio di Lettere, per la determinazione del trattamento di quiescenza, conformemente alle normative pensionistiche del settore pubblico, ove vengano attestati dal Comitato Consultivo di Bolzano. Una copia dell'attestazione sarà inoltrata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

Gli istituti assicurativi competenti procederanno alla valutazione di detti periodi, in seguito ad apposita comunicazione effettuata dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale da cui risulti che i periodi medesimi non sono stati presi in considerazione nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le eventuali conseguenti maggiorazioni del relativo trattamento pensionistico vengono ricomprese fra gli oneri di cui all'art. 6 comma 2 dell'Accordo e verranno direttamente rimborsate dalla Parte tedesca all'amministrazione che eroga il suddetto trattamento.

5. L'aumento dei periodi di servizio ai sensi dell'art. 5, comma primo, dell'Accordo viene considerato sia ai fini della costituzione del diritto a pensione, sia ai fini della misura della pensione stessa.

6. Al fine di verificare i casi di rimborso nell'ambito del settore pubblico, la Parte italiana trasmetterà le relative indicazioni necessarie:

a) il numero di protocollo del certificato di cui all'art. 10 dell'Accordo, rilasciato dal Comitato Consultivo;
b) i periodi di servizio italiani indipendentemente dall'applicazione dell'Accordo;
c) i periodi computati in base all'art. 5 dell'Accordo, ivi compresi i periodi aggiuntivi;
d) la data di inizio dei pagamenti, comprensi gli arretrati.

7. Autorità competenti ai sensi dell'art. 10, quinto comma, dell'Accordo sono:

per la Parte tedesca:
- il Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale in Bonn;

- il Presidente dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino;
- l'Incaricato Tedesco in Bolzano;

per la Parte italiana:
per il settore pubblico:
- il Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato I.G.O.P.) in Roma;
per il settore privato:
- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale) in Roma, nella misura in cui eserciti funzioni di vigilanza sugli enti assicuratori interessati. Per i restanti enti, il predetto Ministero funzionerà da tramite.
La corrispondenza tra i citati enti sara trasmessa in copia, per informazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma (Dipartimento per gli Affari regionali).
Le questioni relative ai casi singoli e le altre questioni correnti saranno trattate direttamente fra l'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino, l'Incaricato Tedesco in Bolzano e le competenti Autorità italiane.

8. La Parte italiana prende atto che il Presidente dell'Ufficio Federale per le Assicurazioni in Berlino è stato delegato dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale ad agire in suo nome, nonché a fare dichiarazioni vincolanti per la Parte tedesca.

9. La Parte italiana prende ugualmente atto che l'Incaricato Tedesco in Bolzano ha avuto l'incarico dal Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale di esaminare preliminarmente le richieste di rimborso. Queste saranno trasmesse da parte italiana, come finora avvenuto, al Ministro Federale del Lavoro e dell'Ordinamento Sociale o all'Ufficio da lui incaricato.

Se il Suo Governo concorda su quanto precede, la presente lettera e la Sua di risposta costituiranno un'Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi. Una volta stabiliti, di comune accordo, i criteri sulla base dei quali dovrà aver luogo il rimborso finale forfettario, nonché le modalità di pagamento, il presente Scambio di Lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa allo Scambio di Lettere italo-tedesco sull'Accordo bilaterale del 1976, concernente le posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca.

Al momento della firma dello Scambio di Lettere interpretativo concernente l'Accordo italo-tedesco del 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex-optanti per la cittadinanza tedesca e con riferimento, in particolare, alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i Plenipotenziari delle due Parti convengono di dare per scontato che entro la data predetta i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda di prestazioni, in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976, così come interpretato nello Scambio di Lettere suindicato.

I Plenipotenziari delle due Parti concordano altresì nel considerare vincolante la presente Dichiarazione, ai fini dell'applicazione dell'Accordo del 1976, così come interpretato nello Scambio di Lettere aggiuntivo sottoscritto da Loro rispettivi Governi.
Ho l'onore di comunicarLe che il mio Governo e concorde sulle proposte contenute nella Sua nota. La Sua nota e la presente di risposta costituiscono con ciò un'Intesa aggiuntiva all'Accordo del 1976 tra i nostri due Governi.

Quest'ultima, una volta stabiliti, di comune accordo, i criteri sulla base dei quali dovrà aver luogo il rimborso finale forfettario, nonché le modalità di pagamento, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui ambedue i Governi si saranno notificati l'avvenuto adempimento delle necessarie procedure interne previste per la sua entrata in vigore.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Bonn, lì 22 ottobre 1993

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Federale
di Germania

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 828):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 giugno 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 1996.

Relazione scritta annunciata il 10 ottobre 1996 (atto n. 828/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3098):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione il 5 e 18 giugno 1997.

Esaminato in aula il 23 giugno 1997 e approvato il 25 giugno 1997.

97G0255

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651457) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA
◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA
◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA
◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA
◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 0 0 1 6 7 0 9 7 *

L. 10.500